

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-6411 del 19/11/2024
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-354 del 24/02/2016 intestata a NUOVA SIDER s.r.l. per lo stabilimento di lavorazione lamiera sito nel Comune di Forlì, Via G. Ansaldo n. 19.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-6701 del 19/11/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno diciannove NOVEMBRE 2024 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-354 del 24/02/2016 intestata a NUOVA SIDER s.r.l. per lo stabilimento di lavorazione lamiere sito nel Comune di Forlì, Via G. Ansaldo n. 19.

LA DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-354 del 24/02/2016 ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. NUOVA SIDER s.r.l. con sede legale in Comune di Forlì, Via G. Ansaldo n. 19. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di lavorazione lamiere sito nel Comune di Forlì, Via G. Ansaldo n. 19”* rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 29/02/2016 con atto Prot. Com.le 18135, così come successivamente aggiornata;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopracitata ricomprende:

- all'Allegato A, l'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Forlì in data 30/07/2024, acquisita al Prot. Com.le 95992 e da Arpae al PG/2024/139959, da NUOVA SIDER s.r.l., per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, con riferimento a:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 104468 del 26/08/2024, acquisita da Arpae al PG/2024/153593, formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni anche relativamente all'impatto acustico;

Dato atto che in data 24/09/2024, in data 25/09/2024 ed in data 29/10/2024 la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita rispettivamente ai Prot. Com.li 115993 - 116732 - 133014 e da Arpae ai PG/2024/172221-172895-195740;

Considerato che con nota Prot. Com.le 133110 del 29/10/2024, acquisita al PG/2024/195868, la Responsabile E.Q. dell'Unità Ambiente del Comune di Forlì ha espresso il seguente parere acustico: *“Vista la domanda di modifica sostanziale dell'AUA in oggetto; Vista la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Tecnico competente in acustica ambientale (...) datata 10/09/2024 da cui si evince che:*

- a seguito di rilevamenti fonometrici presso lo stabilimento, effettuati in orario diurno durante le normali attività produttive dell'azienda, con lavorazioni a regime in tutti i reparti e gli impianti di aspirazione e filtrazione dell'aria regolarmente accesi ed operativi, si sono riscontrati livelli di immissione sonora presso i confini dello stabilimento all'interno dei limiti di legge;

- l'attività lavorativa dell'Azienda viene effettuata esclusivamente durante il periodo diurno, ed alla luce dei livelli sonori rilevati e delle modifiche previste sugli impianti di aspirazione di cui alle emissioni E01, E03, E04 ed E05, oggetto della suddetta istanza, si ritiene che nella situazione futura l'intervento previsto rispetterà i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì per la fascia oraria diurna, in assenza di misure di contenimento acustico e/o di particolari accorgimenti per il contenimento dell'emissione sonora;

- la valutazione ha considerato in attività tutte le linee produttive previste;
 - le operazioni di carico/scarico non sono continuative e le emissioni sonore connesse non sono tali da comportare il superamento dei limiti acustici.
- si ritiene ottemperato quanto previsto all'art. 3 comma e) del DPR 13/03/2013 n. 59”;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 - Rapporto istruttorio acquisito in data 15/11/2024, ove è proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-354 del 24/02/2016 ad oggetto: *“D.P.R.13 marzo 2013 n° 59. NUOVA SIDER s.r.l. con sede legale in Comune di Forlì, Via G. Ansaldo n. 19. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di lavorazione lamiera sito nel Comune di Forlì, Via G. Ansaldo n. 19”* rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 29/02/2016 con atto Prot. Com.le 18135, così come successivamente aggiornata, **come segue**:

- **sostituzione integrale dell'ALLEGATO A con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto.**

Viste:

- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL_2022_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-354 del 24/02/2016** ad oggetto: *“D.P.R.13 marzo 2013 n° 59. NUOVA SIDER s.r.l. con sede legale in Comune di Forlì, Via G. Ansaldo n. 19. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di lavorazione lamiera sito nel Comune di Forlì, Via G. Ansaldo n. 19”* rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 29/02/2016 con atto Prot. Com.le 18135, così come successivamente aggiornata, **come segue**:

- **sostituzione integrale dell'ALLEGATO A con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto.**
- 2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-354 del 24/02/2016 e s.m.i..
- 3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
- 4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
- 5. Di dare atto che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-354 del 24/02/2016 e s.m.i. e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

La Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est
D.ssa Tamara Mordenti

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata da Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-354 del 24/02/2016, rilasciata dal SUAP in data 29/02/2016 prot. n. 18135, successivamente aggiornata con i seguenti atti:

- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-5001 del 13/12/2016, rilasciata dal SUAP in data 20/12/2016 prot. n. 107645;
- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-2822 del 01/06/17, rilasciata dal SUAP in data 21/06/2017 prot. n. 52683;
- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-1791 del 09/04/2019, rilasciata dal SUAP in data 15/05/2019 prot. n. 43633;
- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-4481 del 24/09/2020, rilasciata dal SUAP in data 14/10/2020 prot. n. 85094.

L'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto, relativamente alle emissioni in atmosfera, la modifica sostanziale in oggetto riguarda quanto di seguito indicato:

- emissione E1 - installazione di un nuovo robot di saldatura, sostituzione dell'impianto di abbattimento, aumento del valore di portata da 8.500 a 15.000 Nmc/h, aumento della durata della emissione da 8 ore/giorno a 16 ore/giorno, modifiche alle dimensioni del camino;
- emissione E2 - aumento del valore di portata da 3.500 a 4.000 Nmc/h, aumento della durata della emissione da 8 ore/giorno a 16 ore/giorno;
- emissione E3 - installazione di un nuovo impianto di taglio laser in sostituzione di quello precedentemente autorizzato, installazione di un nuovo impianto di abbattimento, aumento del valore di portata da 2.500 a 3.000 Nmc/h, aumento della durata della emissione da 8 ore/giorno a 16 ore/giorno, modifiche alle dimensioni del camino;
- emissione E4 - installazione di un nuovo pantografo ossigas in sostituzione di quello precedentemente autorizzato, installazione di un nuovo impianto di abbattimento, aumento del valore di portata da 6.000 a 15.000 Nmc/h, aumento della durata della emissione da 8 ore/giorno a 16 ore/giorno, modifiche alle dimensioni del camino;
- emissione E5 - installazione di un nuovo pantografo taglio laser in sostituzione di quello precedentemente autorizzato, installazione di un nuovo impianto di abbattimento, diminuzione del valore di portata da 18.000 a 10.000 Nmc/h, aumento della durata della emissione da 8 ore/giorno a 16 ore/giorno, modifiche alle dimensioni del camino;
- emissione E6 (ex emissione E8 ridenominata) - aumento del valore di portata da 2.700 a 3.000 Nmc/h, aumento della durata della emissione da 8 ore/giorno a 16 ore/giorno;
- emissione E7 - diminuzione del valore di portata da 8.500 a 6.000 Nmc/h, aumento della durata della emissione da 8 ore/giorno a 16 ore/giorno.

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento all'art. 269 comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto non necessario richiedere la relazione tecnica istruttoria al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99, dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546 e tenuto conto delle procedure organizzative definite con il Servizio Territoriale di Arpae, in quanto relativamente alle modifiche richieste i riferimenti normativi e regolamentari, nonché le condizioni prescritte per attività similari già presenti nello stabilimento, definiscono in modo esaustivo i parametri tecnici e le prescrizioni da assumere nell'aggiornamento della autorizzazione senza la necessità di particolari approfondimenti istruttori.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto altresì non necessario richiedere una valutazione al Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PG/FC/2016/9353.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera, riguardo alle modifiche richieste dalla Ditta, ha espresso le seguenti valutazioni:

- emissione E1 - pur in presenza delle modifiche sopra descritte, si rileva che le attività che producono gli inquinanti sono le medesime già autorizzate, per cui si confermano i valori limite indicati nella precedente autorizzazione. La ditta dovrà effettuare i monitoraggi di messa a regime e, successivamente, con una periodicità almeno annuale, tenuto conto inoltre che la stessa ha precisato che al momento non è prevista l'installazione di un pressostato differenziale sul nuovo filtro a cartucce;
- emissioni E3, E4 e E5 - anche in questo caso, pur in presenza delle modifiche sopra descritte, le attività che producono gli inquinanti sono le medesime già autorizzate, per cui si confermano i valori limite indicati nella precedente autorizzazione. La ditta dovrà effettuare i monitoraggi di messa a regime e, successivamente, con una periodicità almeno annuale, tenuto conto inoltre che la stessa ha precisato che al momento non è prevista l'installazione di un pressostato differenziale su ciascuno dei nuovi filtri a cartucce;
- emissioni E2 e E7 - indicate come non soggette a modifiche, rilevato che comunque ci sarà una variazione dei valori di portata e di durata di entrambe le emissioni, si confermano le precedenti condizioni autorizzate e si ritiene di prescrivere l'effettuazione di un monitoraggio entro 120 giorni dal rilascio dell'aggiornamento di AUA;
- emissione E6 (ex E8) - indicata come non soggetta a modifiche, si rileva che comunque ci sarà un aumento di portata e di durata della stessa; la ditta inoltre ha precisato che *“il taglio dell'acciaio inox può essere eseguita unicamente sul laser fibra AMADA generante l'emissione E08 (che sarà rinominata E06); tale lavorazione è prevista che avvenga in maniera occasionale e per breve durata, quantificabile in pochi quintali di materiale lavorato all'anno (circa 50 q/anno) per una durata di 3 o 4 giorni lavorativi/anno totali”*. La Ditta ha quindi prodotto una valutazione circa le sostanze di cui alla Tabella A1 della parte II dell'allegato I alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., da cui risulta che la soglia di rilevanza (così come definita all'art. 268 comma 1 lettera v del D.lgs. 152/06 e s.m.i) fissata nella citata tabella A1 è superata per gli inquinanti Ni e Cr VI, da cui deriva l'applicazione di un valore limite per la somma di tali inquinanti pari a 1 mg/Nmc; tuttavia la ditta, considerando i tempi brevi e la frequenza sporadica della lavorazione, ha chiesto *“l'esonero dagli autocontrolli annuali durante tale fase di lavorazione (taglio acciaio inox) in favore di un autocontrollo durante la fase di taglio degli acciai al carbonio generici utilizzati in azienda per tutto il resto del tempo di utilizzo”*. Dato atto che si confermano i valori limite indicati nella precedente autorizzazione e che a questi si aggiunge il

valore limite per gli inquinanti “Cromo (VI) e i suoi composti espressi come Cr” e “Nichel e i suoi composti espressi come Ni” pari a 1 mg/Nmc come somma, si ritiene di prescrivere l'effettuazione di un monitoraggio entro 120 giorni dal rilascio dell'aggiornamento di AUA, durante il taglio di acciaio inox, al fine di verificare il rispetto di tale nuovo valore limite. Successivamente, si prescrive un monitoraggio periodico almeno annuale per tutti gli inquinanti da effettuare preferibilmente durante il taglio di acciaio inox ma non obbligatoriamente in relazione alle caratteristiche di sporadicità di tale lavorazione sull'inox;

- per quanto concerne le caldaie ad uso civile alimentate a metano denominate IT1 e IT2 (rispettivamente 653 kW e 59,3 kW), si conferma che sono rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in quanto tali non sono soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto inoltre necessario aggiornare alcune prescrizioni ed inserirne di nuove in modo da chiarire meglio gli adempimenti previsti dalla normativa a carico del Gestore, in conformità alle recenti linee guida interne di Arpae.

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti e delle valutazioni del responsabile dell'endoprocedimento sopra riportati, ha consentito di aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i. con le modalità e le prescrizioni riportate nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA adottata da Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-354 del 24/02/2016, rilasciata dal SUAP in data 29/02/2016 prot. n. 18135, successivamente aggiornata con i seguenti atti:

- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-5001 del 13/12/2016, rilasciata dal SUAP in data 20/12/2016 prot. n. 107645;
- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-2822 del 01/06/17, rilasciata dal SUAP in data 21/06/2017 prot. n. 52683;
- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-1791 del 09/04/2019, rilasciata dal SUAP in data 15/05/2019 prot. n. 43633;
- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-4481 del 24/09/2020, rilasciata dal SUAP in data 14/10/2020 prot. n. 85094,

e dalla documentazione allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 30/07/2024 P.G.N. 95992, e successive integrazioni.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE IT1 – CALDAIA RISCALDAMENTO REPARTI (653 kW, a metano)

EMISSIONE IT2 – CALDAIA RISCALDAMENTO UFFICI ED ACQUA SANITARIA (59,3 kW, a metano)

relative ad impianti termici civili, con potenza termica inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in quanto tali non sono soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dall'attività di lavorazione lamiera **sono autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE E1 – ASPIRAZIONE PANTOGRAFO OSSITAGLIO, CARTEGGIATURA E SALDATURA

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	15.000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO ₂	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc

EMISSIONE E2 – ASPIRAZIONE TAGLIO LASER FIBRA TRUMPF

Impianto di abbattimento: filtro a n. 10 pannelli con pressostato differenziale

Portata massima	4.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO ₂	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc

EMISSIONE E3 – ASPIRAZIONE TAGLIO LASER EAGLE

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	3.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO ₂	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc

EMISSIONE E4 – ASPIRAZIONE PANTOGRAFO OSSITAGLIO

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	15.000	Nmc/h
-----------------	--------	-------

Altezza minima	11	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO ₂	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc

EMISSIONE E5 – ASPIRAZIONE PANTOGRAFO TAGLIO LASER CUT LITE

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	10.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO ₂	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc

EMISSIONE E6 – ASPIRAZIONE TAGLIO LASER AMADA

Impianto di abbattimento: filtro a n. 9 piastre con pressostato differenziale

Portata massima	3.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO ₂	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc
Cromo VI e i suoi composti espressi come Cr + Nichel e i suoi composti espressi come Ni	1	mg/Nmc

EMISSIONE E7 – ASPIRAZIONE TAGLIO LASER PHOENIX

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce con pressostato differenziale

Portata massima	6.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO ₂	20	mg/Nmc

2. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, il Gestore dovrà comunicare, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Forlì, la **data di messa in esercizio** degli impianti di cui alle **emissioni modificate E1, E3, E4 e E5**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
3. **Tra la data di messa in esercizio**, di cui al punto precedente, **e la data di messa a regime** degli impianti di cui alle **emissioni modificate E1, E3, E4 e E5** (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) **non possono intercorrere più di 60 giorni**.
4. Qualora non sia possibile il rispetto della data di messa in esercizio già comunicata (ai sensi del precedente punto 2.) o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti (indicato al precedente punto 3.), il Gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del Gestore.
5. **Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui **emissioni modificate E1, E3, E4 e E5** e per un periodo di 10 giorni il Gestore provvederà ad **effettuare almeno tre monitoraggi** delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** il Gestore è tenuto a trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
6. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) oltre ai risultati dei rilievi di cui al precedente punto 5., una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del Gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.
7. Entro 120 giorni dal rilascio della presente AUA il Gestore dovrà **effettuare almeno un**

monitoraggio delle **emissioni E2, E6 ed E7**, effettuato possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. Tale monitoraggio della **emissione E6** dovrà essere effettuato mentre viene svolta l'attività di taglio laser su acciaio inox e tale condizione dovrà essere indicata nel relativo certificato analitico. **Entro un mese** dalla data del monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì- Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.

8. Il Gestore dovrà provvedere ad effettuare il **monitoraggio** delle **emissioni E2, E6, E7** (per tutti gli inquinanti prescritti eccetto l'inquinante "Polveri totali") e delle **emissioni E1, E3, E4 e E5** (per tutti gli inquinanti prescritti) con una **periodicità almeno annuale**, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato. I monitoraggi della **emissione E6** dovranno essere effettuati preferibilmente mentre viene svolta l'attività di taglio laser su acciaio inox, ma non obbligatoriamente in relazione alle caratteristiche di sporadicità di tale lavorazione sull'inox, e tale condizione dovrà essere indicata nel relativo certificato analitico.
9. Il monitoraggio periodico per l'inquinante "Polveri totali" alle **emissioni da E2, E6 e E7** è sostituito dall'installazione di un pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie negli impianti di abbattimento. I dati relativi alle ispezioni effettuate agli impianti di abbattimento, che dovranno avere una frequenza almeno mensile, trattandosi di filtri dotati di sistema di pulizia automatico ad aria compressa, devono essere annotati sul **registro** di cui al successivo punto 11. Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione dei filtri, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento.
10. Le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure, il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi e per l'emissione E6 l'effettuazione durante il taglio di acciaio inox o meno) dovranno essere annotati su apposito **registro dei monitoraggi discontinui** con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
11. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni mensili effettuate agli impianti di abbattimento installati sulle **emissioni da E2, E6 e E7**, come richiesto al precedente punto 9.
12. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del monitoraggio di competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore di stabilimento dovrà comunicare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel registro dei monitoraggi discontinui di cui al precedente punto 10. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si

interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il Gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a. dare preventiva comunicazione all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c. nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione.

13. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, **qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati**, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- a. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
- b. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- c. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicati via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), entro le 8 ore successive al verificarsi dell'anomalia di funzionamento, guasti o interruzione di esercizio degli impianti, come previsto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

14. **Ogni interruzione del normale funzionamento** degli **impianti di abbattimento** degli inquinanti installati sulla **emissione E1, E2, E3, E4, E5, E6 e E7** (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere **registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico** riportante le informazioni previste in **Appendice 2 dell'Allegato VI** della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 (almeno sigla emissione, tipologia impianto di abbattimento, motivo interruzione dell'esercizio, data e ora dell'interruzione, data e ora del ripristino, durata della fermata in ore), e conservate a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui l'impianto di abbattimento sia dotato di sistemi di controllo del suo funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinarie degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

15. La Ditta **deve attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni** oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodo UNI EN 15259:2008)

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D) (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo	
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato	
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti	al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

16. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento all'accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo la Ditta dovrà rispettare quanto di seguito riportato:

- I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche.
- L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.
- L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.
- Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.
- Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e $\leq$ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.
A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
 - La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antidrucciolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
 - Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.
17. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)

Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Cromo VI e i suoi composti espressi come Cr	Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7600 (**); Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7605 (**); US EPA Method 61
Nichel e i suoi composti espressi come Ni	UNI EN 14385:2004 (*); ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723; US EPA Method 29
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico) Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 *"Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento"*, dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), sentita l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

18. I **valori limite di emissione** degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei

valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La **valutazione di conformità** delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/monitoraggi eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.